



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE BONIFICHE E AUTORIZZAZIONI RIFIUTI

Responsabile di settore: RAFANELLI ANDREA

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8172 del 13-06-2017

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 14015 - Data adozione: 29/09/2017

Oggetto: D.Lgs. 152/06 e smi - LR 25/98 e smi. IRMEL Srl. Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e smi per l'impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi inerti sito in Via del Porrione, 155 - Loc. Albinatico, Ponte Buggianese (PT).

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 29/09/2017

Numero interno di proposta: 2017AD016300

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la vigente normativa statale e regionale in materia di procedimento amministrativo di cui rispettivamente alla Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e s.m.i. e alla Legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 "*Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa*" e smi;

VISTO il Decreto Legislativo 3.4.2006 n. 152 e s.m.i. "*Norme in materia ambientale*" ed in particolare l'art. 208 che disciplina l'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti e l'art. 184 – ter "*Cessazione della qualifica di rifiuto*";

VISTA la Legge n. 447 del 26 ottobre 1995 e s.m.i. "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*" nonché la L.R. n. 89 del 1 dicembre 1998 "*Norme in materia di inquinamento acustico*" ed il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227 "*Semplificazione della documentazione di impatto acustico*";

VISTA la L.R. n. 25 del 18.5.98 e s.m.i. "*Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati*";

VISTO il D.P.R.G n. 14/R del 24.2.2004 "*Regolamento regionale d'attuazione ai sensi della lettera e) c. 1 dell'art. 5 L. R. 25/98 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), contenente norme tecniche e procedurali per l'esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli Enti Locali nelle materie della gestione dei rifiuti e delle bonifiche*";

VISTA la L.R. n. 20 del 31/05/2006 "*Norme per la tutela delle acque e dell'inquinamento*" e s.m.i. e le successive D.P.G.R. n. 46/R/2008 e s.m.i. "*Regolamento regionale di attuazione della Legge Regionale 31.05.2006 n. 20*" e la *Delibera del Consiglio Regionale 25/01/2005 n. 6 "Approvazione del Piano di tutela delle acque"*;

VISTA la L.R. n. 9 del 11/02/2010 e s.m.i. "*Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente*"

VISTA la Legge Regionale n. 10 del 12.2.2010 e s.m.i. "*Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza*";

CONSIDERATO il D.P.R. 7 settembre 2010 n.160 e s.m.i. "*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38 comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133*";

RICHIAMATA la legge n. 56/2014 e s.m.i. "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*";

VISTA la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 recante "*Riordino delle funzioni provinciale attuazione della Legge 7 aprile 2014,n.56*" (*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*);

VISTA la D.G.R.T. n. 1227 del 15/12/2015 e s.m.i. "*Primi indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di autorizzazione unica ambientale, autorizzazione integrata ambientale, rifiuti ed autorizzazioni energetiche*";

CONSIDERATO che il Responsabile del procedimento, ex art. 5 della L. 241/90 e smi è il Dott. Ing. Andrea Rafanelli, Dirigente del Settore Bonifiche ed Autorizzazioni Rifiuti del Dipartimento Ambiente ed Energia della Regione Toscana;

DATO ATTO che l'ufficio presso il quale sono conservati gli atti relativi al procedimento è il Settore Bonifiche ed Autorizzazioni Rifiuti del Dipartimento Ambiente ed Energia della Regione

Toscana - Ufficio territoriale RT Lucca 2, Cortile degli Svizzeri, 2;

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato visionato dal funzionario responsabile di Posizione Organizzativa;

RICHIAMATA l'Ordinanza della Provincia di Pistoia n. 1389 del 6.11.2012 con la quale si è concluso il procedimento di verifica di assoggettabilità di cui all'art. 48 della L.R. 10/10 e smi per il progetto di un impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi posto in via del Porrione 155, località Albinatico del Comune di Ponte Buggianese (PT), proposto dalla Società IRMEL S.r.l., con l'esclusione del progetto presentato dall'obbligo dalla procedura di VIA ;

VISTO l' Atto SUAP del Comune di Ponte Buggianese prot. 2 del 19.1.2015, basato sulla Ordinanza della Provincia di Pistoia n. 23 del 13.1.2015, con il quale è stata rilasciata ai sensi del DPR n. 59/13 l'autorizzazione unica ambientale (AUA) alla Società IRMEL S.r.l., ricomprendendo i seguenti titoli abilitativi:

- iscrizione al registro provinciale delle imprese che svolgono attività di recupero rifiuti in forma semplificata, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e smi: n. 322 per l'attività di messa in riserva R13 di rifiuti identificati dal CER 170504 - terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503 c n. 224 per l'attività di recupero R5 riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche per la tipologia di rifiuti di cui ai punti 7.1 e 7.6 dell'allegato 1, sub. 1, D.M. 5/2/1998;
- autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento contaminate e acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale (*fosso privato di regimazione idraulica delle acque raccolte dalle aree agricole limitrofe che nasce nel confine nord di Corte Marcacci coordinate 4.857.008,72 Nord - 1.641.780,25 Est*);
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/06 e smi (sia convogliate che diffuse)
- comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, c.4 o c.6 della L. 26 ottobre 1995, n. 447

RICHIAMATO il Decreto Regionale n. 10546 del 19.10.16 con il quale si è altresì concluso favorevolmente, con prescrizioni, il procedimento di verifica di assoggettabilità relativamente al progetto di modifica gestionale sostanziale dell'impianto da autorizzare ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 e smi;

VISTA la nota PEC trasmessa tramite il SUAP del Comune di Ponte Buggianese ed acquisita al prot. regionale n. AOOGR/481252 del 28.11.2016, con la quale la società IRMEL srl ha presentato l'istanza per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e smi dell'impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi inerti, già autorizzato ai sensi del DPR n. 59/13; il progetto propone, tra l'altro, di affiancare all'attività di messa in riserva (R13) dei rifiuti terre e rocce (CER170504), l'attività di recupero R12 e R5;

CONSIDERATA la nota prot. AOOGR/525622 del 28.12.2016 con la quale questo settore ha quindi comunicato, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90, l'avvio del procedimento a far data dal 16.11.16, data di deposito dell'istanza al SUAP;

VISTO il verbale della Conferenza dei Servizi del 19.01.17, che esaminato la documentazione presentata e verificato che fossero state recepite le prescrizioni contenute nel provvedimento conclusivo di VIA, ha ritenuto necessario acquisire elementi integrativi, richiesti successivamente da questo settore con nota prot. n. prot. AOOGR/98184 del 23.02.17;

VISTA la nota acquisita al prot. AOOGR/78084 del 15.02.17 con la quale la ditta ha trasmesso la suddetta documentazione integrativa e la successiva nota prot. n. AOOGR/163339 del 28.03.17 contenente ulteriori chiarimenti e precisazioni;

CONSIDERATO il verbale della Conferenza dei Servizi del 13.04.17 da cui, in conclusione, si rileva che la stessa, preso atto dei pareri pervenuti esprime, parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e smi conformemente alla documentazione progettuale presentata, restando in attesa della prevista fidejussione di cui al punto g) del c.11 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e smi, secondo le modalità previste dalla DGRT n. 743/2012 e smi e di una nuova VIA_c (Valutazione di Impatto Acustico), di contenuto esattamente corrispondente a quello della VIA_c già esaminata nel corso del procedimento, debitamente sottoscritta ex DPR n. 445/2000;

VISTA la nota prot. n. AOOGR/295808 del 9.06.17 con la quale la ditta ha precisato che per quanto concerne gli scarichi, non sono intervenute modifiche rispetto a quanto precedentemente autorizzato, ed ha trasmesso una planimetria aggiornata del sistema di gestione delle acque;

VISTA la nota prot. n. AOOGR/427378 del 8.09.17 con la quale la ditta ha trasmesso:

- polizza fidejussoria n. 5330.04.27.2799719784 emessa da Sace BT Spa – Gruppo CDP in data 2.08.17 a favore della Regione Toscana con decorrenza dalla data indicata all'art. 1 delle "Condizioni generali di fidejussione- rapporti con l'Ente Garantito";
- copia dell'atto di compravendita, che attesta la titolarità della parte di area dell'impianto che risultava in locazione alla data dell'istanza;

VISTA la nota prot. n. AOOGR/435133 del 14.09.17 con la quale il tecnico incaricato dalla ditta ha trasmesso la VIA_c (di pari contenuto a quella già esaminata) sottoscritta ex DPR 445/2000;

CONSIDERATO che l'autorizzazione unica per gli impianti di gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 c. 6 del D.Lgs 152/06 sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni (quali autorizzazioni alle emissioni idriche, in pubblica fognatura e non, alle emissioni in atmosfera) e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali;

DECRETA

1. di autorizzare, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e smi, la società IRMEL Srl (P.Iva 01434920474), con sede legale in Via Camporcioni Est, 16 – Comune di Ponte Buggianese (PT), alla gestione dell'impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi inerti sito in Via del Porrione, 155 Loc. Albinatico – Comune di Ponte Buggianese, conformemente alla documentazione progettuale presentata dalla ditta con note prot. n. AOOGR/481252 del 28.11.2016, n. AOOGR/78084 del 15.02.17 e n. AOOGR/163339 del 28.03.17;
2. di dare atto che il layout dell'impianto è individuato nella planimetria denominata Allegato A, parte integrante e sostanziale al presente atto;
3. di precisare che la tipologia di rifiuti che la società è autorizzata a ricevere presso l'impianto, con l'indicazione dei quantitativi, delle operazioni sono quelli individuati nell'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di precisare che il quantitativo massimo complessivo di rifiuti movimentabili annualmente è pari a 250.000 t/a, il quantitativo massimo complessivo di rifiuti in stoccaggio sono pari a 26.600 t e le operazioni effettuate nell'impianto, con riferimento all'Allegato C della parte IV del D.Lgs. 152/06 e smi, sono **R13** "Messa in riserva per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R12", **R5** "Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche" e **R12** "Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11";
5. di dare atto che il presente provvedimento ai sensi del comma 6 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e smi, ricomprende in sé i seguenti atti e/o comunicazioni:

- autorizzazione agli scarichi (Allegato C parte C.2, allegato al presente atto);
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera (Allegato C parte C.3, allegato al presente atto);
 - comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, c.4 o c.6 della L. 26 ottobre 1995, n. 447
6. di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dell'impianto sono quelle contenute nell'Allegato C, parte integranti e sostanziali del presente Atto;
 7. di precisare che dalla data di adozione del presente atto, sono revocati i seguenti titoli abilitativi (prima autorizzati a mezzo di AUA ex DPR 59/13 con Ordinanza della Provincia di Pistoia n. 23 del 13/01/15 in quanto adesso ricompresi nel presente atto): l'iscrizione al registro delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e smi, l'autorizzazione allo scarico ex art. 124 e l'autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269, del medesimo D.Lgs., e comunicazione e/o nullaosta di cui all'articolo 8 della L. 447/95, rilasciate alla Ditta IRMEL Srl,;
 8. di precisare altresì che sarà onere del SUAP provvedere a revocare il proprio atto di autorizzazione rilasciata ai sensi del DPR 59/13;
 9. di fare salvi eventuali visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri enti in materia urbanistica, salute o sicurezza sul lavoro, non espressamente richiamati, che, qualora occorrenti, dovranno essere richiesti dal soggetto interessato;
 10. di precisare inoltre, in conformità con quanto previsto dall'art. 208 D.Lgs 152/06 e smi, che la presente autorizzazione avrà la durata di dieci anni (decorrenti dalla data di rilascio) ed il suo rinnovo dovrà essere richiesto almeno 180 giorni prima della sua scadenza.
 11. di riservarsi eventuali prescrizioni integrative a seguito di verifiche e sopralluoghi all'impianto;
 12. di precisare altresì che il presente atto afferisce esclusivamente alla materia disciplinata dal D.Lgs. 152/06 e fa salvi i diritti di terzi;
 13. di trasmettere il presente provvedimento al Suap del Comune di Ponte Buggianese al fine dell'espletamento delle proprie competenze per:
 - la trasmissione, ai sensi di quanto disposto dalla D.G.R.T. 1227/2015 e smi, alla società IRMEL Srl, comunicando la data di avvenuta notifica al Settore Bonifiche ed Autorizzazioni Rifiuti, Ufficio territoriale RT Lucca 2, del Dipartimento Ambiente ed Energia della Regione Toscana;
 - l'invio, per gli altri adempimenti di competenza ai sensi del DPR 160/10 al Comune di Ponte Buggianese, al Servizio Igiene Pubblica del Territorio dell'Azienda Usl Toscana Centro, all'A.R.P.A.T. - Dipartimento Provinciale di Pistoia, ai fini dei successivi controlli, all'A.R.P.A.T. - Catasto dei rifiuti regionale, via Porpora 22, Firenze ai fini del mantenimento della banca dati regionale ed all'ISPRA.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di 60 giorni, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

IL DIRIGENTE

Allegato B

| CER | Descrizione | Operazioni di recupero | Stoccaggio massimo istantaneo (t) | Quantitativo massimo trattabile annuo (t/a) |
|-------------|--|------------------------|-----------------------------------|---|
| 101311 | Scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico | R13/R5 | 15000 | 150000 |
| 170101 | cemento | | | |
| 170102 | mattoni | | | |
| 170103 | Mattonelle e ceramiche | | | |
| 170107 | Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 170106 | | | |
| 170508 | Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507 | | | |
| 170802 | Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801 | | | |
| 170904 | Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903 | | | |
| 200301 (**) | Rifiuti urbani non differenziati | | | |
| 170302 | Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301 | R13/R5 | 1000 | 50000 |
| 170504 | Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503 | R13/R12 | 9000 | 50000 |
| 191209 (**) | Minerali (ad esempio sabbia, rocce) | R13/R5 | 1600 | |

(**) la ricezione di detti RU presso l'impianto potrà avvenire solo in seguito al perfezionamento ed alla piena esecutività degli atti formali stipulati nelle forme di legge che dovranno regolare i rapporti, in tal senso, tra la IRMEL ed il gestore pubblico. Nel caso di ricezione indiretta presso l'impianto di rifiuti con la stessa classificazione, tale adempimento risulterà a carico del soggetto detentore del rifiuto che ha provveduto al ritiro presso il gestore pubblico, con l'onere da parte della IRMEL, di poter dimostrare la correttezza anche formale dell'operazione di ricezione del rifiuto.

(***) costituito dalla frazione grossolana ottenuta dalla vagliatura mediante impianto mobile dei rifiuti appartenenti al CER 17.05.04.